

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1688**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore MARINI Giulio**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2007**

---

Nuove disposizioni in materia di tutela dei diritti e degli interessi  
individuali e collettivi del personale militare

---

ONOREVOLI SENATORI. - Gli organi della rappresentanza del personale militare sono stati istituiti con la legge sui principi della disciplina militare (legge 11 luglio 1978, n. 382).

Dopo ventisette anni dal tempo in cui furono elette le prime assemblee ed insediati i primi consigli è tempo di rivedere un sistema legislativo che, nel tempo, ha mostrato tutti i suoi limiti.

Dobbiamo necessariamente ricordare, sul piano istituzionale, che nel 1994 il Consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER) fu ammesso dalla istituzione ad una pratica di concertazione acquisendo così un ruolo paranegoziale.

Oggi dobbiamo ritenere indifferibile rivedere lo strumento legislativo tendendo in debito conto che in questo lungo percorso di quasi trenta anni, la rappresentanza militare in tutte le sue articolazioni: COCER, COIR-Consigli intermedi, COBAR-Consigli di base, ha dimostrato a noi ed al Paese di essere un organismo democratico e maturo, capace di assumersi delle responsabilità di rappresentanza all'interno della struttura delle Forze armate, mostrandosi pronta ad una fase innovativa ed a raccogliere da questa nuovi doveri, precisi compiti e soprattutto precise ed individuabili responsabilità.

Il presente disegno di legge «Nuovo organismo per la tutela dei diritti e interessi individuali e collettivi del personale militare», composto da 20 articoli, ha la finalità di definire un insieme di norme protese ad un mo-

derno organismo attraverso degli elementi fondamentali che consentano di far assurgere la rappresentanza militare a quel ruolo di parte sociale che ritengo oramai le competa.

Un ruolo di parte sociale che sviluppi una effettiva contrattazione e capacità negoziale che possano aumentare le capacità di relazione sia con la gerarchia sia con la base rappresentata divenendo così, nei confronti della istituzione, un interlocutore realmente diretto dal quale capire e comprendere le problematiche attinenti la condizione militare di uomini e di donne delle nostre Forze armate e Corpi di polizia ad ordinamento militare.

Nel seguire l'articolato ci si volge con rispetto al principio di modernità proponendo una migliore condizione militare attraverso la tutela del delegato, la possibile acquisizione di un diritto associativo volto a finalità di utilità sociale ed un miglioramento del sistema elettorale nel suo complesso che garantisca una effettiva rappresentatività agli uomini e donne delle nostre Forze armate e Corpi di polizia a ordinamento militare.

In conclusione si ritiene che le norme previste dal presente disegno di legge possano rappresentare una effettiva modernizzazione della rappresentanza militare, una valorizzazione dello strumento militare e una manifestazione di rispetto nei confronti delle aspettative dei nostri militari che ritengono di essere pronti ad una nuova fase democratica, flessibile, raccogliendo dalla istituzione anche nuovi doveri e nuove responsabilità.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1

*(Definizione giuridica)*

1. La rappresentanza militare è l'istituto dell'ordinamento militare che concorre alla cura e alla tutela degli interessi individuali e collettivi nonché del benessere degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare. Alla rappresentanza militare è riconosciuto e valorizzato il ruolo di parte sociale.

2. Ai fini di cui al comma 1, agli organi collegiali di carattere elettivo ed autonomo che compongono la rappresentanza militare competono, secondo quanto previsto dalla presente legge, le seguenti funzioni:

a) la presentazione di proposte, istanze e pareri su tematiche di interesse collettivo, anche relative ai singoli, nelle materie attinenti alla condizione, al benessere, al trattamento e alla tutela economica, sociale, sanitaria, previdenziale, culturale e morale del personale militare;

b) le capacità negoziali e di contrattazione previste dalla presente legge relativamente agli aspetti economico normativi, previdenziali connessi al rapporto di impiego del personale militare nonché la vigilanza sull'applicazione degli accordi economici raggiunti a livello nazionale o locale;

c) la vigilanza sulla corretta applicazione della legislazione concernente la sicurezza e la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro nonché la salubrità degli stessi e la salute dei lavoratori.

3. La presente legge individua le autorità militari di riferimento degli organi della rappresentanza militare e le possibilità e modalità di rapporto tra questi ultimi e il Parla-

mento, il Governo, le autorità politiche e amministrative nazionali e locali.

4. Sono esclusi dalla competenza della rappresentanza militare il rapporto gerarchico-funzionale, l'ordinamento, le operazioni e, fatti salvi i riflessi di carattere generale, individuale e collettivo sulle condizioni morali e materiali del personale militare, l'addestramento, il settore logistico-operativo e l'impiego del personale militare.

5. Alla rappresentanza militare compete una autonomia economica e gestionale per lo svolgimento delle attività istituzionali.

## Art. 2.

### *(Categorie di personale militare)*

1. Ai fini della rappresentanza il personale militare è ripartito nelle seguenti categorie:

- a) categoria «A»: ufficiali;
- b) categoria «B»: marescialli e ispettori;
- c) categoria «C»: sergenti e sovrintendenti;
- d) categoria «D»: volontari in servizio permanente;
- e) categoria «E»: personale volontario in ferma prefissata, rafferma annuale e assimilati.

## Art. 3.

### *(Organi della rappresentanza militare)*

1. A livello nazionale è istituito il Consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER), che si articola in:

- a) «consiglio interforze», costituito da tutti gli eletti al COCER dell'Esercito, Aeronautica militare, Marina militare, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza;
- b) «sezioni» autonome per Esercito, Marina militare, Aeronautica militare, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza, ciascuna composta dagli eletti al CO-

CER in rappresentanza del personale della relativa Forza armata o Corpo armato;

*c)* «comparto Difesa» e «comparto Sicurezza», rispettivamente composti dagli eletti al COCER appartenenti alle Forze armate e da quelli appartenenti all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza;

*d)* «commissioni di categoria», attivate a livello interforze, di sezione o di comparto, ciascuna composta dagli eletti al COCER in rappresentanza del personale appartenente alla rispettiva categoria.

2. A livello regionale, nell'ambito di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, sono costituiti a livello di Alto comando i Consigli intermedi della rappresentanza militare (COIR). È costituito altresì il Consiglio intermedio delle capitanerie di porto eletto tra i delegati del Consiglio di base della rappresentanza militare (COBAR) delle capitanerie di porto la cui autorità affiancata si identifica nel comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto. A tal fine ai COIR compete:

*a)* essere consultati dal COCER durante l'attività negoziale e di contrattazione;

*b)* vigilare sulla disciplina generale della qualificazione del personale, sull'assistenza lavorativa, sulle attività assistenziali, sanitarie a pari livello di competenza, ricreative, ricettive e di promozione sociale per il personale militare e i loro familiari;

*c)* d'intesa con l'amministrazione militare competente curare i rapporti con le amministrazioni regionali coordinandosi in studi di settore con le articolazioni di base della rappresentanza militare nelle seguenti materie:

- 1) alloggi;
- 2) trasporti pubblici regionali;
- 3) prestazioni sanitarie collettive ed individuali;
- 4) qualificazione del personale;

5) partecipazione nella formulazione dei criteri di impiego del personale;

6) partecipazione nella formulazione dei criteri di trasferimento del personale;

7) utilizzo di infrastrutture per attività socio-culturali, sportive e ricettive.

3. A livello territoriale, nell'ambito di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, sono costituiti a livello di comando periferico i Consigli di base della rappresentanza militare (COBAR). I COBAR possono essere consultati dal COCER durante l'attività negoziale e di contrattazione prevista dalla presente legge e, nell'area di competenza, formulano pareri e proposte ai COIR sulle materie attinenti alla condizione e al trattamento del personale militare, alla sua tutela giuridica, economica, sanitaria, previdenziale nonché alla qualificazione del personale, alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni. I COBAR, d'intesa con l'amministrazione militare competente, curano i rapporti con le amministrazioni comunali e provinciali nelle seguenti materie:

- a) alloggi;
- b) trasporti pubblici;
- c) prestazioni sanitarie collettive ed individuali.

4. Ai COBAR compete:

a) l'articolazione dell'orario di lavoro settimanale obbligatorio;

b) l'igiene del lavoro, la qualità degli alimenti e degli alloggi nonché della funzionalità delle strutture dedicate alla protezione sociale;

c) la sicurezza sul lavoro;

d) la partecipazione ai criteri di ripartizione degli incarichi del personale;

e) le attività assistenziali, culturali e ricreative;

f) la promozione del benessere del personale rappresentato e dei familiari.

## Art. 4.

*(Competenze e modalità operative  
del COCER)*

1. Il COCER e le relative articolazioni, secondo quanto previsto dalla presente legge, partecipano alle attività negoziali e di contrattazione, comprese quelle di competenza tecnica e, ove ritenuto necessario, assistiti dai rispettivi Stati maggiori ed hanno competenza sulle materie attinenti alla condizione e al trattamento del personale militare, nonché alla sua tutela giuridica, sociale, economica, sanitaria, previdenziale, culturale e morale. In particolare, essi hanno competenza in ordine ai seguenti argomenti:

a) trattamento economico fondamentale e accessorio;

b) articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio e criteri per l'articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e dei turni di servizio;

c) criteri generali relativi all'impiego del personale sia sul territorio nazionale sia nelle missioni internazionali;

d) licenze, aspettativa e permessi;

e) disciplina generale della formazione e qualificazione professionale nonché elevazione culturale del personale militare;

f) disciplina generale in materia di alloggi;

g) attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale e del benessere del personale e dei familiari;

h) vigilanza sulla applicazione delle norme relative alla sicurezza, alla prevenzione dagli infortuni e alla tutela della salute;

i) criteri per la gestione e partecipazione del COCER negli enti di assistenza del personale;

l) informazione e consultazione con i vari livelli di comando delle Forze armate e dei Corpi armati su tutte le materie di non precipua competenza che possono avere

riflesso sul trattamento e la tutela del personale rappresentato;

*m)* incontri con gli organismi sindacali per l'approfondimento di tematiche di comune interesse riferibili alle materie di competenza del COCER anche in circostanze diverse dalla trattativa contrattuale.

## 2. Il COCER delibera:

*a)* tramite il consiglio interforze, per tutte le questioni di comune interesse per il personale militare;

*b)* tramite la relativa sezione, per le questioni che riguardano specificatamente l'Esercito, la Marina militare, l'Aeronautica militare, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza;

*c)* per comparti, per le questioni legate specificatamente all'attività di contrattazione, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

*d)* tramite l'apposita commissione, per le questioni di interesse di un'unica specifica categoria, a livello interforze o di sezione o di comparto.

3. Le autorità corrispondenti del COCER sono:

*a)* per il consiglio interforze e per le commissioni interforze di categoria, il Ministro della difesa ed il Capo di Stato maggiore della difesa;

*b)* per le sezioni e le commissioni di categoria attivate a livello di sezione, i rispettivi Capi di Stato maggiore e i Comandanti generali, che informano il Capo di Stato maggiore della difesa relativamente alle determinazioni assunte.

4. L'articolazione e le modalità operative del COCER sono descritte nel dettaglio del regolamento di cui all'articolo 18.



## Art. 5.

*(Partecipazione del COCER alle procedure della contrattazione)*

1. All'apertura delle attività negoziali e di contrattazione ovvero in sede di rinnovo contrattuale, il COCER presenta preliminarmente al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e alle parti sociali coinvolte un documento riassuntivo delle richieste e delle proposte della rappresentanza militare in ordine alle materie di negoziazione e contrattazione.

2. Al fine di esercitare pienamente il ruolo che gli compete in materia di negoziazione e contrattazione, il COCER può avvalersi di consulenti esterni sino ad un limite di spesa pari a 150.000 euro annuali.

3. All'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera B) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di negoziazione fra i Ministri indicati alla lettera A) o i Sottosegretari di Stato delegati. Alla concertazione partecipa l'articolazione competente del COCER in rappresentanza del personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. Nella delegazione dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, sono compresi i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza o i loro delegati».

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate è emanato a seguito di negoziazione fra i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle fi-

nanze e della difesa o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati. Alla negoziazione partecipano le articolazioni competenti del COCER in rappresentanza del personale dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. Nella delegazione del Ministro della difesa è compreso il Capo di Stato maggiore della difesa o i suoi delegati».

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera A), sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Per le attività di cui al comma 1, lettera B), e al comma 2, il COCER (Consiglio centrale della rappresentanza) opera per comparti, rispettivamente in rappresentanza del personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e di quello dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, assicurando il coinvolgimento di rappresentanti di tutte le categorie interessate, per ciascuna sezione».

4. All'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneità, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione in qualità di presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5, e 7, può convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti delle articolazioni competenti del COCER (Consiglio centrale della rappresentanza), nonché delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui al medesimo articolo 2».

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le

Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), si svolgono in riunioni cui partecipa la competente articolazione del COCER, in rappresentanza del personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento negoziato».

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Nel caso di dissenso sullo schema di provvedimento di cui al comma 5, la competente articolazione del COCER, in rappresentanza del personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, entro sette giorni a decorrere dalla ricezione del citato schema, presenta le osservazioni al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e contestualmente ai Ministri interessati. Entro dieci giorni dalla notificazione delle osservazioni del COCER è sottoscritto il testo definitivo dello schema di provvedimento negoziato».

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. La competente articolazione del COCER, in rappresentanza del personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, ove dissenziente sullo schema definitivo di provvedimento di cui al comma 5-bis, può trasmettere, entro cinque giorni dalla ricezione del citato schema, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri competenti, le proprie osservazioni, per il tramite dei rispettivi Comandi generali».

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate di cui all'articolo 2, comma 2, si svolgono in riunioni a cui partecipa la competente articolazione del COCER, in rappresentanza del personale dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, e

si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento negoziato».

f) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Nel caso di dissenso sullo schema di provvedimento di cui al comma 7, la competente articolazione del COCER, in rappresentanza del personale dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, entro sette giorni a decorrere dalla ricezione del citato schema, presenta le osservazioni al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e contestualmente ai Ministri interessati. Entro dieci giorni dalla notificazione delle osservazioni del COCER è sottoscritto il testo definitivo dello schema di provvedimento negoziato».

g) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. La competente articolazione del COCER, in rappresentanza del personale dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, ove dissenziente sullo schema definitivo di provvedimento di cui al comma 7-bis, può trasmettere, entro cinque giorni dalla ricezione del citato schema, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri competenti, le proprie osservazioni, per il tramite dello Stato maggiore della difesa».

#### Art. 6.

##### *(Attività consultiva e propositiva del COCER)*

1. Il Consiglio interforze e le sezioni del COCER, nelle materie di specifica competenza, esprimono parere sugli schemi di disegni di legge del Governo, di decreti legislativi e di regolamenti in ordine alle materie di propria competenza. Tale parere è riportato nel preambolo di detti provvedimenti specificando se favorevole o contrario.

2. Il parere è preventivo ed obbligatorio e deve essere acquisito in occasione della predisposizione degli schemi dei provvedimenti

di cui al comma 1. Esso è espresso entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale si intende reso in senso favorevole.

3. In caso di urgenza, illustrata nella richiesta di cui al comma 2, il parere è espresso entro trenta giorni. Il Governo ed i Ministri competenti possono anche convocare d'urgenza il COCER per un'immediata espressione del parere. Nel caso in cui l'urgenza sia tale da non consentire di attendere i tempi del parere del COCER o il COCER non si sia potuto esprimere tempestivamente, il Governo ed i Ministri competenti possono definire lo schema di provvedimento prima che sia stato espresso il parere.

4. Il COCER e le sue articolazioni possono organizzare assemblee con il rispettivo personale rappresentato per l'approfondimento delle questioni sulle quali sono chiamati ad esprimere il parere, d'intesa con l'autorità militare corrispondente.

5. Il COCER è adeguatamente e formalmente informato dalle autorità militari corrispondenti in ordine agli intendimenti e agli orientamenti dell'amministrazione concernenti le materie rientranti nella competenza dei consigli della rappresentanza. L'informazione di cui al primo periodo è resa in appositi incontri e garantita inserendo il COCER tra i destinatari di ogni disposizione emanata dalle rispettive autorità militari affiancate.

6. Nelle materie rientranti nella propria competenza il COCER, previa intesa con le autorità militari corrispondenti, può attivare scambi di informazioni con altri organismi rappresentativi, sindacali e professionali interessati alle attività di contrattazione e concertazione, partecipando ad incontri, convegni e seminari di studio organizzati da tali organismi.

7. I delegati eletti nel COCER possono partecipare ufficialmente alle attività di cui all'articolo 14, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 18. Al di fuori di tali casi, i delegati del COCER e gli altri delegati eletti ai consigli della rap-

presentanza, possono partecipare alle medesime attività, anche a titolo personale.

8. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi per il tramite delle autorità militari corrispondenti.

9. Il COCER partecipa, secondo le modalità descritte nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 18, alle riunioni dei consigli di amministrazione degli enti di assistenza del personale militare nominati dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze.

10. Per quanto attiene agli interessi individuali e collettivi del personale militare dei reparti impiegati in missioni internazionali, le competenze generali di cui all'articolo 1 sono devolute in via esclusiva al consiglio interforze e alle sue articolazioni.

#### Art. 7.

*(Attività consultive e propositive dei COIR e dei COBAR)*

1. Nell'ambito degli organismi della rappresentanza militare a livello locale e intermedio, le competenze indicate all'articolo 3 sono relative alle problematiche concernenti l'ente o unità militare di appartenenza. Gli organismi di cui al primo periodo possono formulare specifiche istanze, proposte e pareri al COCER o al COIR competente.

2. Le istanze, le proposte e i pareri di cui al comma 1 sono inviati dai consigli della rappresentanza ai rispettivi comandanti, che rispondono entro trenta giorni dalla ricezione, nell'ambito delle proprie competenze.

#### Art. 8.

*(Rapporti con il Parlamento e con il Governo)*

1. Le autorità politiche di riferimento del COCER sono:

a) il Ministro della difesa, per tutte le questioni di rilievo generale e interforze o inerenti alle singole Forze armate;

b) Il Ministro dell'economia e delle finanze, per le questioni di specifico interesse del Corpo della guardia di finanza.

2. Nelle materie di propria competenza, il consiglio interforze, le sezioni o i comparti del COCER possono chiedere, tramite l'autorità politica di riferimento competente, di essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari competenti che, ove lo ritengano, vi provvedono secondo le procedure previste dai regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ovvero dagli altri Ministri sulle materie di rispettiva competenza; in particolare, per le questioni di specifico interesse per il Corpo delle capitanerie di porto, la sezione COCER della Marina può adire i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti.

#### Art. 9.

##### *(Composizione dei consigli della rappresentanza)*

1. I consigli della rappresentanza, a tutti i livelli, sono composti da delegati eletti in numero proporzionale alla consistenza di ciascuna categoria e in modo tale da garantire la continuità del mandato e pari capacità e dignità di rappresentanza a tutte le Forze armate e Corpi armati.

2. Le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono contenute nel regolamento di cui all'articolo 18.

#### Art. 10.

##### *(Modalità di elezione)*

1. Tutto il personale militare, ai fini della rappresentanza militare e nell'ambito della propria categoria di appartenenza, può con-

correre tra gli eleggibili al COBAR dell'ente presso cui è in forza effettiva organica.

2. Il voto è diretto, personale, libero e segreto. La partecipazione alle operazioni di voto è un diritto-dovere del militare e non può essere impedita.

3. I membri dei consigli della rappresentanza di qualunque livello possono essere rieletti.

4. La durata di ciascun mandato è rispettivamente pari a quattro anni.

5. L'elezione dei rappresentanti presso il COCER ed i COIR è effettuata nel corso di distinte consultazioni dal corpo elettorale, relativamente ad ogni singolo ambito territoriale od organizzativo di riferimento, secondo i seguenti criteri:

a) il delegato COBAR è eletto nell'ambito della unità di impiego;

b) il delegato COIR è eletto nell'ambito regionale di impiego;

c) il delegato COCER è eletto nell'ambito nazionale di impiego da un assemblea composta dai delegati COIR.

6. Gli eletti al COCER possono ricoprire una sola carica elettiva al momento della elezione al COCER e decadono dall'appartenenza ai COIR ed ai COBAR.

7. I consigli della rappresentanza di ogni ordine e grado, in caso di dimissioni o decadenza contemporanee di un numero di membri effettivi pari o superiore alla maggioranza qualificata dei delegati, sono sciolti e sono immediatamente avviate le procedure per l'elezione dei nuovi delegati.

8. Nel caso in cui il numero dei delegati dimissionari o decaduti sia inferiore al 50 per cento del totale dei delegati del medesimo Consiglio, a ciascun delegato dimissionario o decaduto subentra il primo dei non eletti rappresentativo della medesima categoria di appartenenza; in mancanza di nominativi di non eletti, sono avviate le procedure per l'elezione di un nuovo delegato per la residua durata del mandato originario.



9. I candidati ai consigli della rappresentanza di qualunque livello presentano la propria candidatura ed un programma almeno un mese prima della convocazione delle elezioni alla relativa base rappresentata per tramite dei rispettivi Comandi che provvederanno ad informare il corpo elettorale.

10. Le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali di cui al presente articolo sono definite con il regolamento di cui all'articolo 18.

11. Alla scadenza del mandato i delegati rimangono in carica fino alla proclamazione dei nuovi eletti nei rispettivi consigli della rappresentanza.

#### Art. 11.

##### *(Cause di ineleggibilità e di decadenza dal mandato)*

1. Non sono eleggibili presso gli organi della rappresentanza militare i militari che:

*a)* abbiano riportato condanne definitive per delitti non colposi, a meno che sia intervenuta sentenza di riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale;

*b)* si trovino sottoposti a misure cautelari limitative della libertà personale o a misure interdittive;

*c)* siano comandanti corrispondenti del COCER o di un qualsiasi COIR o COBAR;

*d)* a decorrere dalla data delle elezioni debbano svolgere meno di due anni di servizio se appartenenti alle categorie A, B, C e D, ovvero almeno un anno di servizio se appartenenti alla categoria E;

*e)* siano sottoposti a sanzioni disciplinari di stato ai sensi delle leggi 10 aprile 1954, n. 113, 31 luglio 1954, n. 599, e 31 agosto 1961, n. 833;

*f)* si trovino in aspettativa superiore ai centoventi giorni.

2. Il delegato cessa anticipatamente dal mandato, con determinazione dell'autorità

militare che lo ha proclamato eletto, per una delle seguenti cause:

- a) cessazione dal servizio;
- b) trasferimento in ambito di altro Alto comando, se delegato dei COIR, ovvero ad altra unità di base se delegato del COBAR;
- c) sopravvenienza di una delle circostanze di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e);
- d) passaggio ad altra categoria tra quelle di cui all'articolo 2;
- e) dimissioni;
- f) aspettativa superiore a centoottanta giorni effettivi.

#### Art. 12.

##### *(Propaganda elettorale)*

1. Per la propaganda elettorale e la presentazione dei candidati e dei relativi programmi elettorali, a livello centrale, intermedio e locale, sono convocate, da parte del candidato delle categorie previste, apposite assemblee, organizzate nell'ambito di ciascuna Forza armata o Corpo armato e per categorie di appartenenza previa intesa e informazione ai comandanti corrispondenti. Le assemblee si svolgono durante l'orario di servizio.

#### Art. 13.

##### *(Facoltà e limiti del mandato)*

1. I delegati rappresentano le categorie di appartenenza nei consigli della rappresentanza di cui fanno parte e devono essere messi nelle condizioni di svolgere le funzioni per le quali sono stati eletti.

2. Ai fini di cui al comma 1, le autorità corrispondenti curano che ai consigli della rappresentanza sia assicurata una autonomia finanziaria e un'adeguata disponibilità di personale, di infrastrutture e di servizi nonché, assegnate in appositi capitoli nell'am-

bito delle risorse finanziarie dello stato di previsione dei Ministeri interessati.

3. Fatte salve le particolari prerogative dei delegati eletti al COCER, l'attività della rappresentanza militare è svolta durante l'attività di servizio. La funzione di delegato del COCER della rappresentanza militare è ad incarico esclusivo per tutta la durata del mandato. La documentazione caratteristica del delegato del COCER è sospesa e la funzione ricoperta è considerata titolo complementare utile ai fini dell'avanzamento.

4. I singoli delegati, qualora lo ritengano necessario per il proficuo assolvimento del proprio mandato, possono richiedere all'autorità corrispondente di riunirsi anche oltre il normale orario di servizio, usufruendo delle infrastrutture e degli strumenti messi a loro disposizione.

5. I delegati eletti al COCER rimangono in forza effettiva organica all'ente di appartenenza ed espletano le attività relative al loro mandato senza limitazioni di tempo.

6. La partecipazione alle riunioni e alle attività dei consigli della rappresentanza costituisce obbligo per tutti i delegati e le sue modalità sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 18.

7. I delegati ai COIR ed ai COBAR partecipano ai turni di servizio presso gli enti di appartenenza in modo proporzionale al tempo in cui sono presenti presso gli enti medesimi. I delegati del COCER ne sono esentati.

8. I delegati della rappresentanza militare in tutte le sue articolazioni, previa informazione alle autorità militari corrispondenti, possono svolgere assemblee, in orario di servizio, con il personale militare rappresentato. Tale comunicazione deve pervenire all'autorità militare corrispondente con congruo anticipo per consentirne le modalità organizzative.

9. Al fine di assicurare l'efficace espletamento del proprio mandato, i delegati del COCER e dei COIR, d'intesa con le autorità corrispondenti, possono effettuare visite co-

noscitive presso le strutture del proprio ambito. I predetti delegati, compatibilmente con l'orario di servizio e le locali esigenze operative, possono incontrare il personale e partecipare a riunioni e ad altre iniziative dei COBAR. Tali incontri costituiscono, per i delegati che vi partecipano, attività di servizio.

Art. 14.

*(Tutela e diritti dei delegati)*

1. Sono vietati gli atti diretti a condizionare o limitare l'esercizio del mandato dei consigli della rappresentanza militare o di singoli delegati. Tali atti costituiscono grave mancanza disciplinare.

2. I militari eletti quali delegati nei consigli della rappresentanza di qualunque livello non sono perseguibili per le opinioni espresse durante l'esercizio del mandato, a meno che queste non si configurino come reato.

3. I delegati, all'atto della loro elezione, non possono essere trasferiti ad altra sede o reparto senza il consenso del delegato interessato.

4. L'espletamento della funzione rappresentativa è riportato nella documentazione matricolare.

5. I delegati della rappresentanza militare possono manifestare il loro pensiero in ogni sede su tutte le questioni pertinenti le competenze attribuite alla rappresentanza militare nonché partecipare a convegni, seminari promossi da enti locali, associazioni di carattere culturale e sociale. Per la partecipazione a convegni organizzati da organizzazioni politiche i delegati della rappresentanza militare devono osservare le norme previste dalla legge 11 luglio 1978, n.382, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n.691.

6. Ai delegati fuori sede per assolvere il mandato è applicabile il trattamento di mis-

sione previsto dalla normativa vigente. Per il delegato non contrattualizzato è previsto il trattamento di missione uguale al personale in servizio permanente.

#### Art. 15.

##### *(Organi dei consigli della rappresentanza)*

1. Sono organi dei consigli della rappresentanza:

- a) l'assemblea;
- b) il presidente;
- c) il segretario esecutivo;
- d) il comitato di presidenza.

2. L'assemblea è composta dalla totalità dei delegati eletti nel relativo consiglio.

3. Il presidente è il delegato più elevato in grado, è responsabile della disciplina ed ha il compito di garantire che l'attività del consiglio si svolga secondo quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 18. A tale fine presiede l'assemblea e le riunioni del comitato di presidenza, assicurandone il regolare svolgimento. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal più elevato in grado dei presenti.

4. Il segretario esecutivo è eletto dall'assemblea e ha il compito di assicurare la continuità dell'attività del consiglio nonché funzioni di relazioni esterne all'assemblea. Il segretario esecutivo agisce su delega del consiglio della rispettiva rappresentanza militare. In particolare:

a) adotta, tenendone informato il comitato di presidenza, le iniziative conseguenti alle determinazioni del consiglio;

b) cura la verbalizzazione delle riunioni, avvalendosi della collaborazione del personale di cui all'articolo 16, comma 3, e la predisposizione delle deliberazioni e dei comunicati;

c) procede, secondo quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento di

cui all'articolo 18 alla convocazione dell'assemblea e del comitato di presidenza;

d) indica due delegati per la formazione dell'ufficio del segretario esecutivo per lo svolgimento delle attività di relazioni esterne e cura i collegamenti con i consigli delle altre articolazioni della rappresentanza militare.

5. In caso di assenza o impedimento, il segretario esecutivo è temporaneamente sostituito da un delegato eletto nella circostanza dall'assemblea.

6. Il comitato di presidenza è costituito dal presidente, dal segretario esecutivo e da delegati eletti dall'assemblea in rappresentanza di ciascuna delle categorie non altrimenti rappresentate. Il comitato di presidenza dura in carica un anno ed è rieleggibile.

7. Il comitato di presidenza cura i contatti con l'autorità corrispondente e con le istituzioni.

#### Art. 16.

##### *(Convocazione dei consigli della rappresentanza)*

1. I consigli della rappresentanza sono convocati dal presidente per il tramite del segretario quando il comitato di presidenza lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un quinto dei delegati, mediante l'invio dell'ordine del giorno almeno una settimana prima della riunione. In casi eccezionali il termine è ridotto a ventiquattro ore.

2. Il COCER e i COIR possono riunirsi in sessioni congiunte con i COIR o i COBAR rispettivamente confluenti, su richiesta degli stessi.

3. Il consiglio della rappresentanza è di norma convocato nella relativa sede istituzionale, salvo che il comitato di presidenza non decida che la riunione abbia luogo in altra sede.

4. Il consiglio della rappresentanza può costituire gruppi di lavoro per lo studio e

l'approfondimento di problematiche specifiche, e può richiedere l'intervento di esperti delle materie da trattare, anche estranei all'amministrazione.

5. Al fine di garantire il corretto e regolare svolgimento delle attività di istituto di ciascun consiglio della rappresentanza, le convocazioni e le attività di cui al presente articolo sono concordate con le autorità corrispondenti.

#### Art. 17.

##### *(Diritto di associazione)*

1. I militari possono costituire associazioni socio-culturali, di solidarietà e di assistenza al personale militare e ai loro familiari previa comunicazione al Ministro della difesa che provvede ad emanare il relativo decreto qualora l'istanza abbia i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di organizzazioni di utilità sociale.

2. I militari non possono esercitare il diritto di sciopero o aderire e costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali.

#### Art. 18.

##### *(Regolamento di attuazione)*

1. Il Governo emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per l'attuazione della presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore. Sullo schema di regolamento è acquisito preventivamente il parere delle competenti Commissioni parlamentari e del COCER in carica. Il regolamento di cui al presente comma sostituisce il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691.

2. Nel regolamento di cui all'articolo 18 sono in particolare definiti:

- a) le modalità di attuazione;
- b) le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali;
- c) il trattamento dei delegati inviati fuori sede per assolvere al proprio mandato;
- d) gli strumenti di divulgazione degli atti dei consigli della rappresentanza;
- e) le procedure di attivazione e le modalità operative delle articolazioni dei consigli;
- f) l'articolazione e le modalità di funzionamento dei comitati misti.

#### Art. 19.

*(Validità delle riunioni e delle deliberazioni.  
Pubblicità delle deliberazioni e dei comunicati)*

1. Le riunioni dei consigli della rappresentanza sono valide se è presente la maggioranza dei delegati componenti il consiglio.

2. Le deliberazioni di ciascun consiglio della rappresentanza sono affisse ad appositi albi delle unità di base in esso confluenti e delle unità elementari in cui si articola l'unità di base.

3. Le deliberazioni e gli eventuali comunicati approvati dal COCER sono resi pubblici dallo stesso consiglio e dai singoli delegati del COCER, anche attraverso i mezzi di informazione e gli organi di stampa.

#### Art. 20.

*(Disposizioni finali)*

1. Il regolamento di cui all'articolo 18 si applica a titolo sperimentale a decorrere dalla data della sua entrata in vigore e sino alla conclusione del mandato in corso della rappresentanza militare, al termine del quale sono avviate le procedure per le nuove consultazioni elettorali e per il relativo rinnovo secondo quanto previsto dalla presente legge e dal citato regolamento.

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogati gli



articoli 18, 19 e 20 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e l'articolo 46 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 cessa di avere efficacia il decreto del Ministro della difesa 9 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 1985.





